



Comune di Alassio

Provincia di Savona

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio 2.6

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A
PROFESSIONISTI ESTERNI AL COMUNE**

**AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI AL
COMUNE**

ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 – RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.....	3
ART. 3 – ALBO DEI PATROCINATORI DEL COMUNE.....	3
ART. 4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO E CANCELLAZIONE.....	4
ART. 5 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE.....	4
ART. 6 – AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI.....	5
ART. 7 – CONTRATTO DI PATROCINIO.....	6
ART. 8 – REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI.....	6
ART. 9 – CORRISPETTIVO ECONOMICO.....	6
ART. 10 – ATTI TRANSATTIVI.....	7
ART. 11 – DEROGHE.....	7
ART. 12 – COLLEGIO DI DIFESA.....	7
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	7
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE.....	8
ART. 15 – NORME DI RINVIO E FINALI.....	8
Art. 16 - PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	8

ALLEGATI:

- 1 Categorie
- C/1 Domanda iscrizione
- C/2 Dichiarazione di idoneità morale
- C/3 Domanda iscrizione legali

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI AL COMUNE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di patrocinio legale conferiti a professionisti esterni al Comune di Alassio per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, in conformità allo Statuto comunale e ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune utilizza e valorizza le risorse professionali interne. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dall'ufficio legale interno per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare complessità professionale di tipo specialistico, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione o esperienza.

ART. 2 – RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco o da chi lo sostituisce *ex lege* su conforme delibera di Giunta Comunale.
2. La Giunta comunale approva la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se soggetto attivo, su proposta di deliberazione del Dirigente competente a cui afferisce il Servizio Avvocatura per competenza di organigramma, ed autorizza, conseguentemente, il soggetto di cui al comma precedente a costituirsi.
3. Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

ART. 3 – ALBO DEI PATROCINATORI DEL COMUNE

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, di cui al presente regolamento, è istituito un apposito Albo comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.
2. L'Albo dei consulenti legali è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n.5 sezioni distinte per ambito giuridico:

Sezione A- AMMINISTRATIVO

Sezione B - CIVILE

Sezione C - LAVORO

Sezione D - PENALE

Sezione E - TRIBUTARIO

Il Servizio Avvocatura provvederà alla tenuta dell'Albo ed al suo aggiornamento.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E CANCELLAZIONE

1. Per potersi iscrivere all'Albo comunale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) essere regolarmente iscritti all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 3 anni;
 - d) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione precedente né avere cause ostative a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia;
 - e) essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione;
 - f) non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune alla stregua delle norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale;
2. I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:
 - a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
 - b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
 - c) si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale);
 - d) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - e) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune;

ART. 5 – MODALITA' D'ISCRIZIONE

3. Per la formazione dell'Albo viene predisposto avviso pubblico, al quale sarà data massima diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente, e mediante comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona.
4. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato contenente i dati anagrafici, i recapiti e la P.E.C. del professionista interessato; alla domanda dovrà essere unita la seguente documentazione:
 - I. Domanda d'iscrizione all'Albo comunale redatta su propria carta intestata, con l'indicazione delle specializzazioni e della/e Sezione/i per le quali si chiede l'iscrizione (massimo n.2 sezioni) con l'indicazione della priorità.
 - II. Curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e pubblicazioni.
 - III. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:
 - il possesso dei requisiti di cui all'art.4 del presente regolamento;
 - l'iscrizione all'Albo professionale;
 - possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - la presa visione del regolamento e di accettazione delle norme in esso contenute;

5. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine alfabetico e l'eventuale diniego è disposto dal Dirigente competente a cui afferisce il Servizio Avvocatura per competenza di organigramma con provvedimento tempestivamente comunicato al legale interessato.
6. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento della documentazione e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.
7. L'accertamento dei requisiti di iscrizione all'Albo, di cui all'art. 4 sarà effettuato dal Responsabile del Servizio Avvocatura. La scelta del professionista nell'ambito di ciascuna sezione avverrà a rotazione e per sorteggio secondo le modalità previste dal successivo art.6.
8. La richiesta di iscrizione all'Albo comunale deve essere indirizzata al Comune di Alassio, Piazza Libertà 3, corredata dalla documentazione di cui al presente articolo. Sul plico deve essere riportata la dicitura: **Iscrizione all'Elenco dei legali patrocinatori del Comune**. Il plico può essere recapitato a mezzo posta, consegnato a mano all'ufficio protocollo del Comune o anche mezzo P.E.C. all'indirizzo comune.alassio@legalmail.it entro il termine perentorio indicato nell'avviso.

ART. 6 – AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco su conforme deliberazione di Giunta Comunale e proposti dall'Avvocatura Comunale, previa verifica della relativa copertura finanziaria. Tale scelta, è effettuata per ambito giuridico, nel rispetto dei seguenti principi e nel seguente ordine di priorità:
 - a) rotazione dei professionisti per ogni sezione: gli incarichi legali verranno affidati secondo il criterio della rotazione, procedendo allo scorrimento sistematico secondo l'ordine alfabetico e progressivo a seguito del sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare lo scorrimento per cognome, con esclusione dei professionisti già incaricati. Il sorteggio della lettera alfabetica avrà luogo presso l'Ufficio Avvocatura Comunale, previa comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente di data e ora.
 - b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.
 - c) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - d) conferimento ad un professionista, nel corso di un anno solare, di un numero di incarichi per un importo complessivo dei compensi in misura non superiore a € 40.000,00 e ciò anche nel caso in cui sia iscritto in più di una sezione.
2. Di norma, non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi previsti dal successivo art.12.

ART. 7 – CONTRATTO DI PATROCINIO

1. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio contenente obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
 - a) il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore dovrà essere quantificato con riferimento alle tabelle del D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55;
 - b) la determinazione del compenso ai sensi del successivo art. 9 (il professionista è tenuto a produrre preventivo dettagliato indicante onorari e spese);
 - c) l'obbligo per il professionista incaricato di:
 - aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza ecc.);
 - richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;

- comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
 - predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al riguardo e autorizzazione da parte del Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Ente;
- d) riduzione dei compensi spettanti al medesimo legale nei casi espressamente indicati nel successivo art. 9;
- e) in caso di studi associati indicare, altresì, il nominativo del legale incaricato della procedura, motivando tale scelta sulla scorta delle competenze e/o specializzazioni possedute e fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

ART. 8 – REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Servizio Avvocatura e contenente almeno i seguenti dati:
- generalità del professionista;
 - oggetto sintetico dell'incarico affidato;
 - estremi dell'atto di incarico;
 - corrispettivo pattuito;
 - liquidazioni e/o anticipazioni effettuate.

ART. 9 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

1. Ai fini del contenimento delle spese a carico dell'Ente, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria ed in mancanza di un tariffario forense, abolito dalla vigente normativa in materia, il compenso professionale è preventivamente determinato sulla base del valore della controversia così come determinata dalle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), alle quali integralmente si rinvia.
2. Sono disposte riduzioni del corrispettivo pattuito nei seguenti casi:
- b) in caso di soccombenza, con condanna alle spese per l'Ente, riduzione del 25%;
 - c) in caso di transazione la parcella verrà rapportata allo stato del procedimento definito con l'atto transattivo stesso.
3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

ART. 10 – ATTI TRANSATTIVI

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità.
2. Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un legale incaricato, il Servizio Avvocatura chiede al suddetto professionista di inviare, con cadenza almeno semestrale e comunque tutte le volte che si renda necessario, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

3. Il Servizio Avvocatura, di concerto con l'ufficio comunale competente per materia, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, invita il legale di parte a redigere lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di deliberazione della Giunta Municipale.
4. Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

ART. 11 – DEROGHE

1. L'Amministrazione si riserva di derogare motivatamente ai criteri fissati dal presente regolamento, ed in particolare agli artt. 6 e 9, nei casi in cui la rotazione per la singola sezione si sia conclusa prima della fine dell'anno solare di riferimento, le specifiche esigenze tecnico-operative rendano necessarie o manifestamente opportune la scelta di professionisti di chiara fama e/o di specifica competenza, anche se non iscritti nell'Albo comunale e nei casi previsti dal successivo art.1

ART. 12 – COLLEGIO DI DIFESA

1. La Giunta comunale in casi eccezionali in cui la complessità della causa o la natura del contenzioso richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, potrà costituire un Collegio di Difesa temporaneo, nel numero massimo di 3 professionisti per promuovere o resistere alle liti e/o esprimere pareri ed in generale per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento. Il relativo conferimento avverrà secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 e comunque nel rispetto del presente regolamento.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo pretorio, successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione

ART. 15 – NORME DI RINVIO E FINALI

1. Nei rapporti con i legali, l'ufficio competente è tenuto ad utilizzare preferibilmente la posta elettronica certificata o ordinaria.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il *“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Collegio di Difesa e Incarichi Legali”* approvato con deliberazione della G.M. n. 101 del 9/02/2010 e ss.mm.ii. che cessa di produrre effetti a decorrere dalla sua entrata in vigore, ivi compresi gli incarichi conferiti durante la sua vigenza, per quanto compatibile.
3. Per quanto non disciplinato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 16 - PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. L'Ente provvederà - di norma con cadenza semestrale e precisamente nel mese di aprile di ogni anno per le domande e i moduli C pervenuti entro il 31 marzo e nel mese di ottobre di ogni anno per le domande e i moduli C pervenuti entro il 30 settembre - ad aggiornare l'albo dei fornitori con le modalità di cui ai precedenti articoli.
2. L'aggiornamento comprenderà, oltre alle nuove iscrizioni, anche le eventuali cancellazioni dei fornitori già iscritti.
3. L'atto di aggiornamento, unitamente all'elenco dei nuovi iscritti e delle variazioni apportate, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente. Tale pubblicazione equivale a formale attestazione di avvenuta iscrizione nell'albo per cui nessuna comunicazione scritta sarà inviata alle ditte interessate.
4. In occasione del secondo aggiornamento semestrale, è riportato anche l'elenco di tutti i professionisti iscritti all'albo. Tale pubblicazione viene effettuata, di norma, entro il 31 dicembre di ogni anno.



Comune di Alassio

Provincia di Savona

PUBBLICO AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE, DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

RENDE NOTO

che il Comune di Alassio intende procedere all'aggiornamento dell' Elenco di Avvocati singoli o associati, iscritti all'Albo degli Avvocati, cui conferire incarichi professionali di assistenza e patrocinio legale del Comune innanzi agli Organi di Giurisdizione di ogni ordine e grado, articolato nei seguenti rami del diritto:

Sez. A - Diritto amministrativo;

Sez. B - Diritto civile e commerciale

Sez. C -Diritto del lavoro;

Sez. D - Diritto penale;

Sez. E - Diritto tributario;

Per coloro che intendono iscriversi nella sezione dell'Elenco dedicata alla materia tributaria è richiesto il possesso di titolo di studio che abiliti all'assistenza tecnica avanti alle Commissioni Tributarie.

Il soggetto che intende ottenere l'iscrizione all'Elenco Avvocati deve inviare la domanda da una casella di posta elettronica certificata (PEC), riconducibile univocamente al medesimo, contenente la seguente documentazione:

1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art.1. In caso di professionisti/studi associati la domanda deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun professionista associato;

2) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il/i ramo/i di specializzazione.



Comune di Alassio

Provincia di Savona

MOD. C/3

Comune di Alassio

Piazza Libertà 3

17021 ALASSIO (SV)

Oggetto: DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE.

Il/la sottoscritto/a avv. _____ nato/a _____
_____ il _____ e residente
_____ C.F. _____ con studio in
_____ Via _____ iscritto all'Ordine
degli Avvocati di _____ dal _____, PEC:

CHIEDE

di partecipare all'avviso per l'iscrizione nell'elenco professionale di avvocati (diviso nei sotto elenchi relativi alle materie: **Diritto civile e commerciale, Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Diritto del lavoro, Diritto tributario e Diritto penale** per la difesa e rappresentanza del Comune di Alassio.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 s.m.i., consapevole delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci:

avere cittadinanza _____;

di essere iscritto all' Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine della Provincia di _____ dal _____;

di essere iscritto all'Albo speciale degli Avvocati per il patrocinio avanti la/e giurisdizione/i superiore/i di _____ dal _____;

di possedere una partita IVA con il numero _____ ovvero _____;

di essere a tutt'oggi iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al numero _____;

di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 247/2012, con riferimento al triennio formativo precedente alla data del presente bando;

di non aver riportato sanzioni disciplinari durante l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati come precisato alla lettera a) art. 3 dell'avviso pubblico;

di godere dei diritti civili e politici

per i cittadini non italiani:

di godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana;

di non aver riportato condanne penali e/o sentenze di applicazione ex art. 444 c.p.p. che impediscano l'esercizio della professione ovvero per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità della professione;

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. ex art. 32 quater C.P.;

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'Amministrazione comunale per aver assunto incarichi di difesa contro l'interesse del Comune in controversie pendenti avanti gli organi giurisdizionali;

di non avere procedimenti penali per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 o cause ostative ex art. 10 L. 575/1965;

di aver stipulato polizza professionale ex D.M. del 22/09/2016, in corso di validità, per la responsabilità civile verso terzi e la P.A. ed infortuni a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale e di impegnarsi a presentare polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale;

di avere uno studio referente nel circondario del Tribunale di Savona;

di non essere incorso in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., limitatamente a quanto applicabile a operatori economici persone fisiche non imprenditori;

di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo, né essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative;

di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi del Comune di Alassio e di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Alassio;

di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni economiche riportate nel presente avviso e le condizioni di cui alla convenzione di patrocinio relative alle modalità di espletamento dell'incarico in vigore al momento del conferimento dell'incarico;

di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;

di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;

che i fatti e gli atti indicati nel *curriculum vitae* sono veri e documentabili;

di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Inoltre dichiara **espressamente:**

1. di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell'avviso pubblico;
2. di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
3. di dichiararsi disponibile ad essere inserito nell'elenco relativo alle seguenti materie (indicare fino a due settori di specializzazione prescelti):

Sez. A - Diritto amministrativo;

Sez. B - Diritto civile e commerciale

Sez. C -Diritto del lavoro;

Sez. D - Diritto penale;

Sez. E - Diritto tributario;

Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

avv. _____ Via _____ n. _____ CAP
_____ (Prov.) _____ Tel. _____ Fax _____ - Indirizzo e-
mail: _____ - Pec: _____.

Allega:

- curriculum professionale
- copia di un valido documento di identità (fronte e retro)
- tesserino professionale.

Luogo _____, data _____

Firma
